



## PROCESSO VERBALE ADUNANZA VII

### **DELIBERAZIONE CONSIGLIO METROPOLITANO DI TORINO**

**12 maggio 2015**

Presidenza: Piero FASSINO

Il giorno 12 del mese di maggio duemilaquindici, alle ore 9.00, in Torino, piazza Castello n. 205, nella Sala del Consiglio Provinciale "E. Marchiario", sotto la Presidenza del Sindaco Metropolitano Piero FASSINO e con la partecipazione del Segretario Generale Giuseppe FORMICHELLA si è riunito il Consiglio Metropolitano come dall'avviso del 6 maggio 2015 recapitato nel termine legale - insieme con l'Ordine del Giorno - ai singoli Consiglieri e pubblicato all'Albo Pretorio on-line.

Sono intervenuti il Sindaco Metropolitano Piero FASSINO ed i Consiglieri:  
Gemma AMPRINO - Alberto AVETTA - Vincenzo BARREA - Francesco BRIZIO - Eugenio BUTTIERO - Mauro CARENA - Domenico CARRETTA - Lucia CENTILLO - Barbara Ingrid CERVETTI - Dimitri DE VITA - Domenica GENISIO - Antonella GRIFFA - Claudio MARTANO - Michele PAOLINO - Cesare PIANASSO - Andrea TRONZANO.

Sono assenti i Consiglieri Marco MAROCCO - Roberto MONTA'.

*(Omissis)*

**OGGETTO: R.S.A. S.r.l. – Società per il risanamento e lo sviluppo ambientale dell'ex miniera di amianto di Balangero e Corio. Proposte di modifica dello statuto. Proroga della durata della società. Approvazione.**

N. Protocollo: 11908/2015

Il **Sindaco Metropolitano** pone in discussione la deliberazione il cui testo è sottoriportato.

### **IL CONSIGLIO METROPOLITANO**

Premesso che:

Ai sensi della Legge 27 marzo 1992, n. 257 recante "Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto" i Ministeri dell'Ambiente, dell'Industria, Commercio e Artigianato e della Sanità, la Regione Piemonte, la Comunità Montana Valli di Lanzo e il Comune di Balangero sottoscrivevano, in data 29 dicembre 1992, un Accordo di Programma finalizzato al risanamento ambientale della miniera di amianto di Balangero e del territorio limitrofo. All'Accordo aderivano anche il Comune di Corio e la Provincia di Torino in qualità di Enti Locali interessati territorialmente all'attività di risanamento ambientale. Tale Accordo prevedeva, tra l'altro, la costituzione di un'apposita struttura societaria per il risanamento ambientale della miniera e del territorio interessato.

Con D.C.P. n. 887-111474/94 del 20.9.1994 veniva approvata la partecipazione della Provincia alla Società "R.S.A. s.r.l. - Società per il risanamento e lo sviluppo ambientale dell'ex miniera di amianto di Balangero e Corio", autorizzando la sottoscrizione di n. 30.000 quote del valore nominale di euro 0,52 ciascuna, per un importo complessivo di euro 15.600,00.

In data 17 novembre 1994 Finpiemonte S.p.A. e l'I.P.L.A. S.p.A. (per conto della Regione Piemonte), la Provincia di Torino, i Comuni di Balangero e Corio, la Comunità Montana Valli di Lanzo costituivano, al fine specifico di dare attuazione al citato Accordo di Programma, la società a responsabilità limitata denominata "R.S.A. s.r.l. - Società per il risanamento e lo sviluppo ambientale dell'ex miniera di amianto di Balangero e Corio".

Con D.G.P. n. 763-132131/2004 del 25 maggio 2004 si approvava il Protocollo d'intesa con la Regione Piemonte, la Comunità Montana Valli di Lanzo, il Comune di Corio ed il Comune di Balangero per l'acquisto dei terreni dell'Amiantifera di Balangero da parte di R.S.A. s.r.l. e per la predisposizione di un nuovo Accordo di Programma.

In data 18.12.2007 veniva siglato il nuovo Accordo di Programma (Legge n. 426/98), sottoscritto dal Ministero per l'Ambiente, la Regione Piemonte, la Provincia di Torino, la Comunità Montana Valli di Lanzo, il Comune di Corio e il Comune di Balangero, "*... per la prosecuzione degli interventi di messa in sicurezza d'emergenza, caratterizzazione, bonifica e ripristino ambientale ai fini della riqualificazione per lo sviluppo della ex miniera di amianto di Balangero e Corio*".

In data 4.11.2009 la Società R.S.A. sottoscriveva con la Regione Piemonte il Contratto di Servizio previsto dall'art. 10, comma 3, dell'Accordo di Programma (18.12.2007) "*...per la prosecuzione degli interventi di messa in sicurezza d'emergenza, caratterizzazione, bonifica e ripristino ambientale ai fini della riqualificazione per lo sviluppo della ex miniera di amianto di Balangero e Corio.*"

Gli obiettivi di risanamento del sito minerario sono stati realizzati di concerto tra tutti gli Enti interessati che hanno da sempre manifestato piena disponibilità e comunione di intenti di fronte alla più generale problematica rappresentata dal rischio amianto per il territorio.

Ai sensi dell'art. 5 dello Statuto vigente "*La società ha per oggetto l'attuazione operativa dell'Accordo di Programma (G.U. n. 74 del 30 marzo 1992) e successive integrazioni o modifiche del medesimo per la messa in sicurezza ed il risanamento della miniera di Balangero, così come previsto dall'art. 11 della Legge 27 marzo 1992 n. 257 e, anche a seguito di questo, la valorizzazione delle risorse economiche, turistiche, ambientali e culturali dell'area. La società costituisce lo strumento di supporto per le fasi propositive, programmatiche, realizzative e gestionali indicate dagli enti ed organismi agenti in sede locale, nell'ambito delle linee di programmazione regionale e provinciale. L'oggetto sarà realizzato, tra l'altro, mediante lo svolgimento delle seguenti attività:*

- a) *la realizzazione degli interventi volti a garantire la sicurezza ed il risanamento dell'area;*
- b) *la promozione e lo sviluppo di studi, analisi, programmi, progetti e servizi finalizzati a potenziare la realtà economica, turistica e culturale dell'area;*
- c) *la programmazione, la progettazione, realizzazione e gestione di opere e servizi per il potenziamento economico, turistico e culturale dell'area, in nome proprio e/o per conto degli enti soci;*
- d) *le azioni promozionali, commerciali, organizzative e di coordinamento finalizzate alla realizzazione dell'oggetto sociale in nome proprio e/o per conto degli enti soci;*
- e) *l'acquisto di beni finalizzati al perseguimento dell'oggetto sociale;*
- f) *ogni altro intervento idoneo a favorire lo sviluppo durevole e sostenibile dei territori dell'area, ivi compresa la possibilità di avviare attività volte al nuovo utilizzo economico e/o reinsediamento di iniziative produttive nel compendio oggetto dell'intervento di risanamento e recupero ambientale.*"

La partecipazione della Città metropolitana di Torino alla Società in oggetto ammonta ad euro 15.600,00, pari al 20 % dell'intero capitale sociale sottoscritto e versato dall'attuale compagine societaria interamente pubblica, meglio descritta nel prospetto di seguito riportato:

Socio	Numero di quote possedute	% capitale sociale	Valore nominale della partecipazione in euro
<b>Città metropolitana di Torino</b>	<b>30.000</b>	<b>20,00</b>	<b>15.600,00</b>
Regione Piemonte	30.000	20,00	15.600,00
Comunità Montana Valli di Lanzo	30.000	20,00	15.600,00
Comune di Corio	30.000	20,00	15.600,00
Comune di Balangero	30.000	20,00	15.600,00
Totale	150.000	100,00	78.000,00

Con atto prot. n. 34764/2011 del 11.10.2011 il Consiglio Provinciale approvava, tra l'altro, la proroga della durata della Società fino al 31 dicembre 2050 e conseguentemente la proposta di modifica dell'art. 3 dello Statuto sociale e autorizzava il Presidente della Provincia, o suo delegato, a votare in conformità nell'Assemblea straordinaria dei soci.

In data 19 ottobre 2011 l'Assemblea convocata per approvare la suddetta proroga della durata della Società fino al 31.12.2050 deliberava, con verbale a rogito notaio dott. Fiorenzo Richiardi (rep. n. 185680/13948), di rinviare ogni decisione in merito onde poter effettuare ulteriori approfondimenti tecnici e legali.

Successivamente, con D.C.P. prot. n. 19383/2013 del 28.5.2013 venivano approvate le proposte di modifica degli artt. 20, 25 e 26 dello Statuto sociale allo scopo di adeguare il testo alla normativa sulle pari opportunità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle Società controllate da pubbliche amministrazioni (Legge 120/2011 e D.P.R. n. 251/2012) nonché all'art. 35, co. 2. del D.L. n. 5/2012 che consente di nominare l'organo di controllo monocratico (sindaco unico) in luogo di quello collegiale (collegio sindacale). Tali modifiche venivano deliberate dall'Assemblea dei soci in data 3 giugno 2013 con verbale a rogito notaio dott. Andrea Ganelli (rep. n. 27255/18031).

Con nota prot. n. 98 del 7.4.2015 (ns. prot. n. 53271 del 9.4.2015) il Consiglio di Amministrazione ha convocato l'Assemblea straordinaria dei soci per il giorno 28 aprile 2015 alle ore 11,00 presso la sede sociale in prima convocazione ed occorrendo per il giorno 19 maggio 2015 alle ore 11,00, stesso luogo, in seconda convocazione per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Variazioni allo Statuto Societario (03.06.2013):
  - art. 3 - Durata della Società;
  - artt. 9-19-22-25-35 - Adeguamento alla normativa vigente in materia di "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa";
2. Varie ed eventuali, comunque connessi con il punto precedente.

Il vigente art. 3 dello Statuto sociale stabilisce che "La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2015 (trentun dicembre duemilaquindici) ma potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con deliberazione dell'Assemblea dei soci ai sensi di legge."

La proposta di modifica dell'art. 3 dello Statuto sociale approvata dal Consiglio di Amministrazione prevede la proroga della durata della Società dal 31 dicembre 2015 alla data del 31 dicembre 2020, in ragione della necessità di garantire nel tempo le condizioni di sicurezza degli interventi di sistemazione idraulica ed idrogeologica.

Sulla base della programmazione delle attività, alla prevista scadenza statutaria della Società fissata al 31.12.2015 non risulterà possibile completare gli interventi programmati dall'Accordo di Programma del 2007, ovvero non sarà realizzabile la prevista dismissione delle aree con le necessarie garanzie per la messa in sicurezza permanente e per la manutenzione pluriennale delle medesime. La Società, oltre ai compiti ad essa affidati per Statuto, ha svolto negli anni la funzione garante per la sicurezza del territorio, per il formale rapporto con i soggetti privati proprietari dei beni mobili ed, indirettamente, ha rappresentato uno strumento di coesione per le determinazioni degli Enti interessati ai fini della bonifica del sito minerario. Nei termini dell'Accordo di Programma (2007), R.S.A. s.r.l. è impegnata a proseguire ed ultimare nel più breve tempo possibile gli interventi di bonifica e/o di messa in sicurezza permanente, perseguendo gli obiettivi di riqualificazione del sito di interesse nazionale.

Con decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 18.2.2015 sono stati approvati nuovi trasferimenti di risorse per il completamento degli interventi di bonifica da amianto nei Siti di Interesse Nazionale (SIN) – tra cui quello di Balangero - da effettuare nel triennio 2015 – 2017 per progetti approvati dalla Conferenza dei Servizi anche in data antecedente all'entrata in vigore del decreto. Alla luce della programmazione dei lavori per la bonifica e la messa in sicurezza permanente del sito minerario e viste le attività di progettazione in corso, l'organo amministrativo ha ritenuto realizzabile l'obiettivo del completamento sostanziale dei lavori previsti dall'Accordo di Programma (2007) entro la fine dell'anno 2020, come si evince dal verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione tenutasi in data 27 marzo 2015.

Le ulteriori proposte di modifica dello Statuto sociale trovano la propria *ratio* nella necessità di inserire nel testo, a seguito dell'entrata in vigore della Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 recante “*Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari*” il richiamo al rispetto delle norme vigenti, della regolamentazione e delle disposizioni emanate dai soci in materia di nomina, revoca e compensi del Consiglio di Amministrazione.

Le proposte di modifica dello Statuto in esame sono riportate nel testo sinottico allegato sotto la lettera “A” alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale e riguardano i seguenti articoli:

- Articolo 3: la durata della Società viene prevista fino al 31.12.2020;
- Articoli 9 – 19 – 22 – 25 - 35: viene inserito il richiamo al rispetto delle norme vigenti, della regolamentazione e delle disposizioni emanate dagli enti partecipanti in merito alla nomina, revoca e compensi del Consiglio di Amministrazione.

Tutto quanto sopra premesso e considerato;

Dato atto che con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 64200/2008 in data 31 marzo 2009, la Provincia di Torino aveva effettuato la ricognizione delle partecipazioni in società e consorzi che perseguono finalità istituzionali ovvero sono rivolte alla produzione di servizi di interesse generale, al fine di attuare il riordino delle stesse ai sensi dell'art. 3, comma 27 e seguenti della Legge Finanziaria 2008 (Legge 24 dicembre 2007, n. 244);

Dato atto che il Consiglio Provinciale, con il sopra citato provvedimento n. 64200/2008, aveva deliberato, in ordine alla sussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 3, commi 27 e ss. della Legge Finanziaria 2008 (Legge 24 dicembre 2007, n. 244), di ritenere strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali della Provincia di Torino e di considerare di interesse generale, nell'ambito del livello di competenza provinciale, le attività svolte ed i servizi prodotti da “R.S.A. s.r.l. - Società per il risanamento e lo sviluppo ambientale dell'ex miniera di amianto di Balangero e Corio”, autorizzando il mantenimento della partecipazione provinciale nella società stessa;

Richiamato il Decreto del Vice Presidente della Provincia di Torino con le funzioni del Consiglio (art.1, comma 14 della Legge n. 56/2014) n. 107 - 37363/2014 del 14.11.2014 con cui, in ordine alla sussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 3, commi 27 e ss. della Legge Finanziaria 2008:

- sono state riconfermate le motivazioni strategiche e di pubblica utilità che hanno presieduto alle decisioni di ingresso della Provincia in R.S.A. s.r.l. già ribadite dal Consiglio Provinciale nella deliberazione di riordino prot. n. 64200/2008 del 31 marzo 2009,

- sono state dichiarate strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali della Provincia di Torino e di interesse generale, nell'ambito del livello di competenza provinciale, le attività svolte ed i servizi prodotti da R.S.A. s.r.l.;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni*", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;

Dato atto che dal 1° gennaio 2015, ai sensi dell'art. 1, commi 16 e 47, della L. 7.4.2014, n. 56, la Città metropolitana di Torino è subentrata alla Provincia di Torino e succede ad essa in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercita le funzioni;

Vista la deliberazione del Consiglio Metropolitano del 30 ottobre 2014 di convalida, ai sensi e per gli effetti dell'art. 41, comma 1 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267/2000 e s.m.i., dell'elezione di tutti i Consiglieri Metropolitani, a seguito della consultazione elettorale del 12 ottobre 2014, come da Verbale dell'Ufficio Elettorale Centrale del 13 ottobre 2014;

Visto l'art. 1, comma 8, della Legge n. 56/2014, che prevede che "*Il sindaco metropolitano rappresenta l'ente, convoca e presiede il consiglio metropolitano e la conferenza metropolitana, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti; esercita le altre funzioni stabilite dallo statuto*";

Visto l'art. 1, comma 16, della Legge n. 56/2014, che prevede che alla data del 1° gennaio 2015:

- "*... il sindaco del comune capoluogo assume le funzioni di sindaco metropolitano e la città metropolitana opera con il proprio statuto e i propri organi, assumendo anche le funzioni proprie, di cui ai commi da 44 a 46*" della citata Legge n. 56/2014;

- "*ove alla predetta data non sia approvato lo statuto della città metropolitana, si applica lo statuto della provincia*";

- "*le disposizioni dello statuto della provincia relative al presidente della provincia e alla giunta provinciale si applicano al sindaco metropolitano*";

Dato atto che la Legge di Stabilità per il 2015 (Legge 23 dicembre 2014, n. 190) ha previsto all'art. 1, comma 611 e seguenti che gli organi di vertice delle amministrazioni, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, definiscono e approvano entro il 31 marzo 2015 un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire, corredato di un'apposita Relazione tecnica;

Visto il Decreto del Sindaco della Città metropolitana di Torino prot. n. 63 - 7935 / 2015 del 31.3.2015 con cui è stato approvato il Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie ai sensi dell'art. 1, comma 612 e seguenti della Legge di Stabilità per il 2015 corredato dalla Relazione tecnica;

Considerato che dal suindicato Piano operativo è emerso che il quadro delle competenze istituzionali della Città Metropolitana è ancora in fase di definizione, dovendosi completare il processo di riordino delle materie delegate od attribuite dallo Stato e dalla Regione in rapporto alle funzioni ad essa conferite dalla legislazione vigente, e come l'Ente, dovendo ancora adottare gli strumenti di programmazione economico-finanziaria di periodo, alla luce dell'attuale quadro normativo nel quale non sono state ancora compiutamente definite le funzioni e le correlate risorse, non è in condizione di poter stabilire quali partecipazioni siano strumentali e

strettamente necessarie alle proprie finalità istituzionali, dovendosi subordinare tale valutazione all'esito dei processi normativi sopra indicati;

Richiamato l'art. 1, comma 85, lett. a) della Legge n. 56/2014 secondo il quale le province di cui ai commi da 51 a 53, quali enti con funzioni di area vasta, esercitano tra le funzioni fondamentali quelle attinenti la *“a) pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza”*;

Dato atto che in data 14 aprile 2015 la Conferenza metropolitana ha approvato lo Statuto della Città metropolitana;

Visti i seguenti articoli dello Statuto della Città metropolitana:

- art. 12 *“Sviluppo economico e attività produttive:*

*1. La Città Metropolitana, tenuto conto delle vocazioni produttive e delle caratteristiche dei diversi territori, persegue la realizzazione delle condizioni strutturali e funzionali più favorevoli per lo sviluppo economico, coordinando lo svolgimento delle proprie funzioni in materia di sviluppo economico con le politiche attive del lavoro e della formazione, al fine di valorizzare i lavoratori, la migliore occupazione, tutelando il diritto all'esercizio dell'attività economico produttiva per uno sviluppo economico ecosostenibile, unitamente al benessere dei cittadini nel rispetto dell'ambiente e delle risorse naturali. 2. La Città Metropolitana opera per la creazione, l'insediamento e la crescita delle imprese e delle attività produttive. Attua a tal fine iniziative di coordinamento, sostegno e supporto dei sistemi economici locali, favorendo l'innovazione.”*

- art. 25 *“Istituzione e partecipazione ad enti o società:*

*1. Nell'ambito delle sue funzioni e nel perseguimento delle finalità che le sono affidate, la Città Metropolitana, singolarmente o di intesa con i comuni dell'area o loro forme associative, può istituire enti strumentali e promuovere società di diritto privato o assumere partecipazioni in enti e società, allo scopo di conseguire risparmi o una migliore funzionalità nello svolgimento delle attività.*

*2. L'istituzione di nuovi enti o la partecipazione della Città Metropolitana a enti o società di diritto privato è proposta dal/la Sindaco/a metropolitano/a e deliberata a maggioranza assoluta dal Consiglio metropolitano. Le medesime modalità si applicano in caso di scioglimento o liquidazione di enti e società.*

*3. Il regolamento disciplina le forme adeguate di trasparenza, controllo e vigilanza della Città Metropolitana sugli enti dipendenti e sulle società partecipate.*

*4. Il/la Sindaco/a metropolitano/a sovrintende e assicura la vigilanza e il controllo previsto dal regolamento di cui al comma precedente e presenta annualmente al Consiglio una relazione sull'attività dei relativi enti e società.”*

Rilevato che l'attività di risanamento ambientale dell'ex miniera di amianto di Balangero e Corio svolta da R.S.A. s.r.l. è connessa con le finalità istituzionali della Città metropolitana di Torino, ed in particolare con le funzioni fondamentali di pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza;

Dato atto che l'Accordo di Programma finalizzato al risanamento ambientale della miniera di amianto di Balangero e del territorio limitrofo sottoscritto in data 29 dicembre 1992 ai sensi della Legge 27 marzo 1992, n. 257 recante *“Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto”* prevedeva espressamente che l'attività fosse svolta da un'apposita struttura societaria all'uopo costituita;

Ritenuto:

- di riconfermare le motivazioni strategiche e di pubblica utilità che hanno presieduto alle decisioni di ingresso della Provincia di Torino in R.S.A. s.r.l. già ribadite dal Consiglio Provinciale nella deliberazione di riordino prot. n. 64200/2008 del 31 marzo 2009 e reiterate con il Decreto del Vice Presidente della Provincia di Torino con le funzioni del Consiglio (art.1, comma 14 della Legge n. 56/2014) n. 107 - 37363/2014 del 14.11.2014;

- di dichiarare strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali della Città metropolitana di Torino e di interesse generale, nell'ambito del livello di competenza provinciale, le attività svolte ed i servizi prodotti da R.S.A. s.r.l. in quanto dirette a tutelare l'ambiente ed a favorire lo sviluppo economico di una vasta zona intercomunale;

- di considerare indispensabile, ai sensi dell'art. 1, comma 611 e seguenti della Legge n. 190/2014, il mantenimento della partecipazione in R.S.A. s.r.l. in quanto l'attività della Società non è diversamente ottenibile in altro modo, nè ottenibile dal mercato, dando atto che la stessa non rientra in nessuna delle cause previste dalla citata normativa per la soppressione od eliminazione delle partecipazioni societarie e precisamente:

- la società ha un numero di dipendenti superiore a quello degli amministratori;
- le attività realizzate da R.S.A. s.r.l. non sono svolte da nessun altro organismo partecipato dalla Città metropolitana;
- gli organi di amministrazione e controllo sono composti in termini da garantire agli Enti soci il controllo analogo e le remunerazioni sono contenute nei limiti minimi di legge;

Ritenuto, per quanto sopra riportato, di prendere atto e approvare la proroga della durata della Società fino al 31 dicembre 2020 in considerazione della necessità di completare il programma di risanamento ambientale in corso di realizzazione, e le ulteriori proposte di modifica dello Statuto di "R.S.A. s.r.l. - Società per il risanamento e lo sviluppo ambientale dell'ex miniera di amianto di Balangero e Corio";

Visto il prospetto sinottico comparativo che si allega alla presente deliberazione sotto la lettera "A" per farne parte integrante e sostanziale, trasmesso dalla Società unitamente alla nota di convocazione dell'Assemblea, contenente il testo vigente dello Statuto di "R.S.A. s.r.l. - Società per il risanamento e lo sviluppo ambientale dell'ex miniera di amianto di Balangero e Corio", e le proposte di modifica del medesimo;

Visto, altresì, lo schema di Statuto risultante dalle modificazioni come sopra esposte, allegato al presente provvedimento sotto la lettera "B" per farne parte integrante e sostanziale;

Ritenuto di trasmettere il presente provvedimento alla Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 3, comma 28 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 e s.m.i. (Legge Finanziaria 2008);

Visto l'art. 1, comma 50 della Legge 7 aprile 2014, n. 56;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile rispettivamente del responsabile del Servizio interessato e del responsabile del Servizio Ragioneria, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 134, comma 4 del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

### **DELIBERA**

1) di riconfermare le motivazioni strategiche e di pubblica utilità che hanno presieduto alle decisioni di ingresso della Provincia di Torino in "R.S.A. s.r.l. - Società per il risanamento e lo sviluppo ambientale dell'ex miniera di amianto di Balangero e Corio", già ribadite dal Consiglio Provinciale nella deliberazione di riordino prot. n. 64200/2008 del 31 marzo 2009 e reiterate con il Decreto del Vice Presidente della Provincia di Torino con le funzioni del Consiglio (art.1, comma 14 della Legge n. 56/2014) n. 107 - 37363/2014 del 14.11.2014;

2) di dichiarare strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali della Città metropolitana di Torino e di interesse generale, nell'ambito del livello di competenza provinciale, le attività svolte ed i servizi prodotti da R.S.A. s.r.l. in quanto dirette a tutelare l'ambiente ed a favorire lo sviluppo economico di una vasta zona intercomunale;

3) di considerare indispensabile, ai sensi dell'art. 1, comma 611 e seguenti della Legge n.

190/2014, il mantenimento della partecipazione in R.S.A. s.r.l. in quanto l'attività della Società non è diversamente ottenibile in altro modo, nè ottenibile dal mercato dando atto che la stessa non rientra in nessuna delle cause previste dalla citata normativa per la soppressione od eliminazione delle partecipazioni societarie e precisamente:

- la società ha un numero di dipendenti superiore a quello degli amministratori;
- le attività realizzate da R.S.A. s.r.l. non sono svolte da nessun altro organismo partecipato dalla Città metropolitana;
- gli organi di amministrazione e controllo sono composti in termini da garantire agli Enti soci il controllo analogo e le remunerazioni sono contenute nei limiti minimi di legge;

4) di approvare, per le motivazioni illustrate in premessa e che si intendono integralmente richiamate, la proroga della durata della Società fino al 31 dicembre 2020, in considerazione della necessità di completare il programma di risanamento ambientale in corso di realizzazione, e le ulteriori proposte di modifica dello Statuto di "R.S.A. s.r.l. - Società per il risanamento e lo sviluppo ambientale dell'ex miniera di amianto di Balangero e Corio", con sede in Balangero (TO), Viale Copperi n. 15 (C.F. 06806680010), riportate nel testo sinottico allegato al presente provvedimento sotto la lettera "A" per farne parte integrante e sostanziale;

5) di dare atto che il testo del nuovo Statuto di "R.S.A. s.r.l. - Società per il risanamento e lo sviluppo ambientale dell'ex miniera di amianto di Balangero e Corio", risultante dalle modificazioni come indicate in premessa, che sarà oggetto di deliberazione da parte dell'Assemblea dei soci, è allegato sotto la lettera "B", quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

6) di autorizzare il Sindaco della Città metropolitana di Torino, o suo delegato, che parteciperà all'Assemblea dei soci convocata presso la sede sociale per il giorno 28 aprile 2015 alle ore 11,00, in prima convocazione, e per il giorno 19 maggio 2015 alle ore 11,00 in seconda convocazione, a discutere e deliberare in merito alle modificazioni statutarie proposte, e ad approvare il nuovo schema di Statuto autorizzando, altresì, eventuali modifiche o integrazioni non sostanziali che si rendessero necessarie da parte del notaio rogante;

7) di trasmettere il presente provvedimento alla Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 3, comma 28 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 e s.m.i. (Legge Finanziaria 2008);

8) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico della Città metropolitana.

\* \* \* \* \*

*(Segue l'illustrazione del Sindaco Metropolitano per il cui testo si rinvia al processo verbale stenotipato e che qui si dà come integralmente riportato)*

~ ~ ~ ~ ~

Il **Sindaco Metropolitano**, non essendovi alcuno che domandi la parola, pone ai voti la deliberazione e l'immediata esecutività della stessa il cui oggetto è sottoriportato:

**OGGETTO: R.S.A. S.r.l. – Società per il risanamento e lo sviluppo ambientale dell'ex miniera di amianto di Balangero e Corio. Proposte di modifica dello statuto. Proroga della durata della società. Approvazione.**

N. Protocollo: 11908/2015



La votazione avviene in modo palese, mediante l'utilizzo di sistemi elettronici:

Presenti	=	17
Astenuti	=	1 (Tronzano)
Votanti	=	16

Favorevoli 16

(Amprino - Avetta - Barrea - Brizio - Buttiero - Carena - Carretta - Centillo - Cervetti - De Vita - Fassino - Genisio - Griffa - Martano - Paolino - Pianasso)

**La deliberazione risulta approvata ed immediatamente eseguibile.**

*(Omissis)*

Letto, confermato e sottoscritto.

In originale firmato.

Il Segretario Generale  
F.to G. Formichella

Il Sindaco Metropolitan  
F.to P. Fassino

/ar

<b>Statuto vigente</b>	<b>Proposte di modifica</b>
<b>Art. 3</b>	<b>Art. 3</b>
La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2015 (trentun dicembre duemilaquindici) ma potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con deliberazione dell'Assemblea dei soci ai sensi di legge.	La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2020 (trentun dicembre duemilaventi) ma potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con deliberazione dell'Assemblea dei soci ai sensi di legge
<b>Articolo 9</b>	<b>Articolo 9</b>
L'Assemblea, legalmente convocata e costituita rappresenta la generalità dei soci e le deliberazioni prese vincolano anche gli assenti e dissenzienti nei limiti della legge e del presente statuto.	L'Assemblea, legalmente convocata e costituita rappresenta la generalità dei soci e le deliberazioni prese vincolano anche gli assenti e dissenzienti nei limiti della legge e del presente statuto.
L'Assemblea decide sulle materie ad essa riservate dalla legge o dal presente statuto nonché sugli argomenti sottoposti alla sua approvazione da uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.	L'Assemblea decide sulle materie ad essa riservate dalla legge o dal presente statuto nonché sugli argomenti sottoposti alla sua approvazione da uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.
In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:	In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:
<ul style="list-style-type: none"><li>- l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;</li><li>- la determinazione del numero dei consiglieri di amministrazione entro i limiti minimi e massimi di cui all'art. 20;</li><li>- la nomina e revoca dei membri del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale nonché la determinazione del loro compenso che, per i membri che esercitano deleghe, potrà essere quantificato anche in base al raggiungimento degli specifici obiettivi individuati dal consiglio di amministrazione;</li><li>- la nomina e revoca del Presidente del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale e la determinazione del loro compenso;</li><li>- le modificazioni dell'atto costitutivo ai sensi dell'art. 2480 cod. civ.,</li><li>- le decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante</li><li>- modificazione dei diritti dei soci</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;</li><li>- la determinazione del numero dei consiglieri di amministrazione entro i limiti minimi e massimi di cui all'art. 20;</li><li>- la nomina e revoca dei membri del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale nonché la determinazione del loro compenso che, per i membri che esercitano deleghe, potrà essere quantificato anche in base al raggiungimento degli specifici obiettivi individuati dal consiglio di amministrazione;</li><li>- la nomina e revoca del Presidente del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale e la determinazione del loro compenso;</li><li>- le modificazioni dell'atto costitutivo ai sensi dell'art. 2480 cod. civ.,</li><li>- le decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante</li><li>- modificazione dei diritti dei soci</li></ul>

**STATUTO DELLA SOCIETA' R.S.A. Srl**  
**Sinottico modifiche**

**Articolo 19**

Gli Amministratori durano in carica per il periodo di tre anni e sono rieleggibili

**Articolo 22**

Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione essendo ad esso deferito tutto ciò che per legge e dal presente statuto non sia inderogabilmente riservato all'assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione e gli Amministratori Delegati, nei limiti delle loro attribuzioni, potranno nominare procuratori per singoli atti o categorie di atti.

Il consiglio di Amministrazione ha obbligo di presentare ai soci ed al Collegio Sindacale con cadenza semestrale relazioni illustrative dell'andamento economico-operativo della società.

**Articolo 25**

Qualora non vi provveda l'Assemblea ordinaria ai sensi dell'art. 9 del presente statuto, il compenso dei Consiglieri è determinato dal Consiglio di Amministrazione sempre nei modi indicati nel medesimo art. 9.

Per quanto riguarda la nomina, la revoca, i compensi del Consiglio di Amministrazione dovranno essere altresì rispettate le norme vigenti e le disposizioni eventualmente emanate dagli Enti partecipanti.

**Articolo 19**

Gli Amministratori durano in carica per il periodo di tre anni e sono rieleggibili, fatto salvo quanto disposto dalla normativa e dalle disposizioni eventualmente emanate dagli Enti partecipanti.

**Articolo 22**

Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione essendo ad esso deferito tutto ciò che per legge e dal presente statuto non sia inderogabilmente riservato all'assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione e gli Amministratori Delegati, nei limiti delle loro attribuzioni, potranno nominare procuratori per singoli atti o categorie di atti, **determinando l'eventuale compenso nei limiti dettati dalla normativa e dalle disposizioni in merito specificamente emanate dagli Enti partecipanti**

Il consiglio di Amministrazione ha obbligo di presentare ai soci ed al Collegio Sindacale con cadenza semestrale relazioni illustrative dell'andamento economico-operativo della società.

**Articolo 25**

Qualora non vi provveda l'Assemblea ordinaria ai sensi dell'art. 9 del presente statuto, il compenso dei Consiglieri è determinato dal Consiglio di Amministrazione sempre nei modi indicati nel medesimo art. 9.

Le cause di ineleggibilità e decadenza, la

## STATUTO DELLA SOCIETA' R.S.A. Srl

### Sinottico modifiche

Le cause di ineleggibilità e decadenza, la durata in carica, la cessazione, la sostituzione, la revoca e la responsabilità degli Amministratori sono regolate secondo le disposizioni di legge garantendo sempre il rispetto della quota riservata dalla normativa vigente al genere meno rappresentato.

#### **Articolo 35**

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto si fa riferimento alle norme dettate dal codice civile ed alle altre leggi vigenti in materia.

durata in carica, la cessazione, la sostituzione, la revoca e la responsabilità degli Amministratori sono regolate secondo le disposizioni di legge, [ivi compresa la normativa, la regolamentazione e le disposizioni eventualmente emanate dagli Enti partecipanti](#), garantendo sempre il rispetto della quota riservata dalla normativa vigente al genere meno rappresentato

#### **Articolo 35**

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto si fa riferimento alle norme dettate dal codice civile ed alle altre leggi vigenti in materia, [ivi compresa la normativa e le disposizioni eventualmente emanate dagli Enti partecipanti](#).

## R.S.A. s.r.l.

### STATUTO

#### TITOLO I DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA E OGGETTO

**Art. 1** – E' costituita una società a responsabilità limitata, a capitale interamente pubblico, sotto la denominazione sociale di "R.S.A. s.r.l. – Società per il risanamento e lo sviluppo ambientale dell'ex miniera di amianto di Balangero e Corio".

**Art. 2** – La società ha sede legale nel Comune di Balangero (TO), all'indirizzo risultante presso il competente Registro delle Imprese.

E' in facoltà dell'Organo amministrativo istituire filiali, succursali o altre unità locali operative ovvero trasferire le sede sociale nell'ambito del citato Comune.

L'istituzione di sedi secondarie e il trasferimento della sede sociale in un Comune diverso sia in Italia che all'estero spettano ai soci.

**Art. 3** – La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2020 (trentun dicembre duemilaventi) ma potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con deliberazione dell'Assemblea dei soci ai sensi di legge.

**Art. 4** – Il domicilio dei soci, per ogni rapporto con la società, è quello risultante dal libro soci che potrà recare il numero di telefax e l'indirizzo di posta elettronica; è onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio, del proprio numero di telefax e del proprio indirizzo di posta elettronica.

In mancanza dell'indicazione del domicilio nel libro dei soci si fa riferimento alla residenza anagrafica od alla sede legale.

**Art. 5** – La società ha per oggetto l'attuazione operativa dell'Accordo di Programma (G.U. n. 74 del 30 marzo 1992) e successive integrazioni o modifiche del medesimo per la messa in sicurezza ed il risanamento della miniera di Balangero, così come previsto dall'art. 11 della Legge 27 marzo 1992 n. 257 e, anche a seguito di questo, la valorizzazione delle risorse economiche, turistiche, ambientali e culturali dell'area.

La società costituisce lo strumento di supporto per le fasi propositive, programmatorie realizzative e gestionali indicate dagli enti ed organismi agenti in sede locale, nell'ambito delle linee di programmazione regionale e provinciale.

L'oggetto sarà realizzato, tra l'altro, mediante lo svolgimento delle seguenti attività:

- a) la realizzazione degli interventi volti a garantire la sicurezza ed il risanamento dell'area;
- b) la promozione e lo sviluppo di studi, analisi, programmi, progetti e servizi finalizzati a potenziare la realtà economica, turistica e culturale dell'area;
- c) la programmazione, la progettazione, realizzazione e gestione di opere e servizi per il potenziamento economico, turistico e culturale dell'area, in nome proprio e/o per conto degli enti soci;
- d) le azioni promozionali, commerciali, organizzative e di coordinamento finalizzate alla realizzazione dell'oggetto sociale in nome proprio e/o per conto degli enti soci;
- e) l'acquisto di beni finalizzati al perseguimento dell'oggetto sociale
- f) ogni altro intervento idoneo a favorire lo sviluppo durevole e sostenibile dei territori dell'area, ivi compresa la possibilità di avviare attività volte al nuovo utilizzo economico e/o

reinsediamento di iniziative produttive nel compendio oggetto dell'intervento di risanamento e recupero ambientale.

## **TITOLO II CAPITALE SOCIALE**

**Art. 6** – Il capitale sociale è di Euro settantottomila/00 (78.000,00).

Il capitale sociale può essere aumentato mediante conferimenti in denaro, di crediti o di beni in natura, nel rispetto delle norme di legge.

Al di fuori dei casi previsti nel comma precedente, il capitale può altresì essere aumentato mediante il conferimento di ogni elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica, ivi comprese le prestazioni d'opera o di servizi a favore della società

**Art. 7** – Le partecipazioni dei soci sono trasferibili per atto tra vivi, purchè sia mantenuta la natura interamente pubblica del capitale sociale.

In ogni caso è fatto obbligo ai soci che intendono trasferire a ad altro soggetto avente carattere pubblico nei termini di cui al comma precedente la propria partecipazione di concedere agli altri Soci il diritto di prelazione, a parità di prezzo e di condizioni, per l'acquisto delle quote con obbligo di offrirle in prelazione in proporzione al valore nominale della quota di cui ciascuno di essi è titolare.

A tale scopo il socio che intende cedere la propria quota deve comunicare contemporaneamente la sua decisione agli altri soci con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

La medesima comunicazione, con le medesime forme, dovrà essere effettuata, a scopo conoscitivo, anche agli amministratori.

La comunicazione deve inderogabilmente e necessariamente contenere:

- nome e cognome e/o ragione sociale e/o denominazione sociale del soggetto interessato all'acquisto;
- prezzo di vendita;
- modalità di pagamento;
- garanzie offerte sul pagamento e clausole o garanzie accessorie;
- mezzo di pagamento.

Gli altri soci dovranno esercitare il diritto di prelazione mediante comunicazione scritta inviata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento al socio alienante ed agli amministratori entro trenta giorni dal ricevimento della raccomandata indicando la frazione della quota che egli intende acquistare e precisando se accetti o meno il prezzo richiesto dal socio offerente.

Qualora più soci dichiarino di voler concludere l'acquisto, gli stessi dovranno acquistare la partecipazione ceduta in proporzione al numero delle quote dagli stessi possedute.

Il socio destinatario può acquistare l'intera frazione della partecipazione che gli spetta in prelazione ovvero optare per l'acquisto di una frazione inferiore o dichiararsi disponibile ad acquistare la frazione non acquistata in prelazione dagli altri aventi diritto.

Lo stesso criterio di ripartizione della partecipazione offerta in vendita tra tutti i soci vale per la ripartizione, tra coloro che ne facciano richiesta, delle frazioni di quota sulle quali i soci non hanno esercitato il diritto di prelazione, salvo diverso accordo fra gli accettanti.

In ogni caso l'offerta deve essere complessivamente accettata per l'intera partecipazione offerta in vendita e non solo per una parte di essa.

Nel caso in cui tutti i destinatari accettino il prezzo proposto la partecipazione è loro trasferita entro i trenta giorni successivi dal ricevimento dell'ultima accettazione.

Nel caso in cui i destinatari o alcuni di essi dichiarino di non accettare il prezzo proposto e, pertanto, sorgano tra i soci controversie in relazione alla valutazione delle partecipazioni sociali saranno decise da un Collegio di tre nominati uno dalla parte venditrice, uno dalla parte acquirente e che intende esercitare il diritto di prelazione ed il terzo d'accordo tra gli Arbitratori come sopra nominati o, in difetto di accordo tra loro, su istanza della parte più diligente, dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Torino.

Il Collegio degli Arbitratori funzionerà senza formalità di rito e con poteri di amichevole compositore.

La determinazione del Collegio degli Arbitratori è definitiva e vincolante per tutti gli acquisti.

In caso di mancata accettazione dell'offerta da parte degli aventi diritto alla prelazione ovvero di silenzio nonché in caso di accettazione non tempestiva di alcuni e/o di tutti o non dell'intera partecipazione offerta in vendita, l'offerente sarà libero di procedere alla cessione della partecipazione al terzo o ai terzi indicati nella comunicazione di offerta, previa verifica del gradimento di tale soggetto o di tali soggetti ai sensi del successivo art 8.

La cessione della partecipazione a tali soggetti dovrà avvenire entro giorni venti dalla scadenza del termine per l'esercizio del diritto di prelazione da parte del socio che per ultimo abbia ricevuto la comunicazione di offerta.

Trascorso invano tale termine la procedura di offerta dovrà essere ripetuta.

**Art. 8** – Nell'ipotesi di mancato esercizio della prelazione da parte dei soci nonché nell'ipotesi di trasferimento a titolo gratuito o con corrispettivo non pecuniario, l'offerente, ottenuta l'accettazione del terzo all'acquisto, dovrà nondimeno presentare la proposta all'Assemblea dei soci entro trenta giorni ed ottenere il gradimento all'ingresso del nuovo socio con decisione assunta con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino il 75% del capitale sociale, non tenendosi conto nel computo della partecipazione di colui che intende alienare.

L'Assemblea dei soci può rifiutare il proprio gradimento alla vendita con motivata deliberazione basata sull'interesse della società ovvero senza motivazione.

In caso di diniego non motivato del gradimento (ed in assenza di riscatto della partecipazione posta in vendita da parte degli altri soci), l'offerente può esercitare il diritto di recesso dalla società.

I trasferimenti in violazione del diritto di prelazione dei soci e senza il gradimento di cui all'articolo ed ai commi precedenti sono privi di effetto nei confronti della società e, pertanto, non possono essere annotati sul libro dei soci.

### **TITOLO III ASSEMBLEE**

**Art. 9** – L'Assemblea, legalmente convocata e costituita rappresenta la generalità dei soci e le deliberazioni prese vincolano anche gli assenti e dissenzienti nei limiti della legge e del presente statuto.

L'Assemblea decide sulle materie ad essa riservate dalla legge o dal presente statuto nonché sugli argomenti sottoposti alla sua approvazione da uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- la determinazione del numero dei consiglieri di amministrazione entro i limiti minimi e massimi di cui all'art. 20;

- la nomina e revoca dei membri del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale nonché la determinazione del loro compenso che, per i membri che esercitano deleghe, potrà essere quantificato anche in base al raggiungimento degli specifici obiettivi individuati dal Consiglio d'Amministrazione;
- la nomina e revoca del Presidente del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale e la determinazione del loro compenso;
- le modificazioni dell'atto costitutivo ai sensi dell'art. 2480 cod. civ.,
- le decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

**Art. 10** – Le assemblee ordinarie e straordinarie saranno convocate, nei casi e nei termini di legge, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione anche fuori dalla sede sociale, purchè in Piemonte, con lettera raccomandata spedita ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci, agli amministratori ed ai sindaci, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Nella lettera dovranno essere indicati il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare e con la stessa dovranno essere indicati pure il luogo, il giorno e l'ora della adunanza in seconda convocazione, qualora in prima andasse deserta.

L'avviso può essere spedito anche a mezzo telegramma, fax, telex, posta elettronica ovvero con qualsiasi mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea.

Ove dall'avviso risultino ragioni di urgenza, la convocazione si intenderà validamente eseguita quando l'avviso stesso sia pervenuto a ciascuno dei soci almeno quarantotto ore prima di quello fissato per l'adunanza.

**Art. 11** – Sono valide le assemblee totalitarie ai sensi dell'art. 2479 bis, quinto comma, cod. civ. anche irrisolte

**Art. 12** – Ogni socio, regolarmente iscritto nel libro dei soci, ha diritto di partecipare alle decisioni indicate nell'art. 9 ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Ogni socio può intervenire in assemblea personalmente e/o con il proprio legale rappresentante e può farsi rappresentare secondo quanto previsto nel presente statuto.

La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e può essere attribuita anche a non soci e la relativa documentazione deve essere conservata presso la sede sociale.

La rappresentanza non può comunque essere conferita ai membri dell'Organo amministrativo o di controllo o ai dipendenti della società né alle società da essa controllate od ai membri degli Organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.

Il rappresentante può essere revocato o sostituito in ogni momento dal soggetto che ha effettuato la nomina.

La delega non può essere rilasciata in bianco ed il rappresentante può farsi sostituire solo da soggetto indicato nella delega stessa.

La stessa persona non può rappresentare in assemblea più di numero 2 di soci.

**Art. 13** – L'Assemblea sarà presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione; in caso di sua assenza, dall'Amministratore Delegato, ove nominato; in caso di assenza o impedimento di entrambi, da persona designata dall'Assemblea.

L'Assemblea nomina un segretario, a meno che il verbale sia redatto da un Notaio ai sensi di legge.



L'Assemblea può svolgersi anche tramite interventi con collegamento in teleconferenza o videoconferenza a cura della società, a condizione che sia rispettata la collegialità, la buona fede e la parità di trattamento dei soci. In particolare, per il legittimo svolgimento delle Assemblee tenute con i sopra indicati mezzi di telecomunicazione, occorre che:

- a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo di propri collaboratori, accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, anche tramite il preventivo deposito della attribuzione per iscritto dei propri poteri presso la sede societaria, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d) siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi collegati mediante gli indicati mezzi di comunicazione a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno recarsi.

Ricorrendo le condizioni di cui sopra, la riunione assembleare si ritiene svolta nel luogo in cui sono presenti il Presidente ed il segretario verbalizzante.

Qualora non sia tecnicamente possibile il collegamento con la sede distaccata, l'Assemblea non può svolgersi e deve essere riconvocata ad una data successiva. Qualora, per motivi tecnici, il collegamento si interrompa, la riunione deve essere dichiarata sospesa dal Presidente e si ritengono legittimamente adottate le deliberazioni sino a quel momento assunte.

**Art. 14** – L'Assemblea risulta regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale. I quorum costitutivi richiesti per la prima convocazione valgono anche per la seconda convocazione.

L'Assemblea ordinaria delibera in prima convocazione con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale ed in seconda convocazione delibera validamente a maggioranza, qualunque sia la parte di capitale intervenuta.

Per le decisioni relative all'aumento di capitale sociale, l'Assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i sette decimi del capitale sociale ed in seconda convocazione con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

Per le decisioni relative a modifiche dello statuto e ad operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modifica dei diritti dei soci o una variazione del presente articolo di statuto l'Assemblea straordinaria dovrà comunque deliberare in prima convocazione con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno gli otto decimi del capitale sociale ed in seconda convocazione con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i sette decimi del capitale sociale.

**Art. 15** – Le deliberazioni dell'Assemblea saranno adottate con le modalità di votazione volta per volta determinate dal Presidente.

**Art. 16** – Le deliberazioni dell'Assemblea devono comunque sempre constare del verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio. Nel verbale dovranno essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti l'ordine del giorno

**Art. 17** – Le deliberazioni delle Assemblee prese in conformità di legge e del presente statuto, vincolano tutti i soci ancorchè non intervenuti o dissenzienti e le eventuali impugnazioni delle deliberazioni dovranno essere presentate ai sensi e nei termini di legge.

## **TITOLO IV AMMINISTRAZIONE**

**Art. 18** – La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione.

**Art. 19** – Gli Amministratori durano in carica per il periodo di tre anni e sono rieleggibili

**Art. 20** – Il Consiglio di Amministrazione sarà composto da tre a cinque membri il cui numero viene stabilito dall'Assemblea ordinaria dei soci, secondo modalità tali da garantire la quota riservata dalla normativa vigente al genere meno rappresentato.

Il Consiglio nominerà nel suo seno un Presidente, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea all'atto della nomina.

Il Consiglio di Amministrazione potrà delegare le proprie attribuzioni, tranne quelle che la legge riserva inderogabilmente al Consiglio stesso, ad uno o più Amministratori Delegati, determinando i limiti delle deleghe e fatti salvi i poteri non delegabili ai sensi di legge.

Le cariche di Presidente e di Amministratore Delegato sono cumulabili.

**Art. 21** – Il Consiglio è convocato a cura del suo Presidente oppure, in caso di impedimento, dal consigliere più anziano e si riunisce sia nella sede sociale che altrove, purchè nel territorio nazionale, tutte le volte che il Presidente lo giudichi opportuno o necessario o quando ne sia fatta domanda da almeno i due quinti dei suoi membri.

L'avviso di convocazione deve essere inviato tramite lettera raccomandata, telegramma, telefax o posta elettronica ai consiglieri ed ai sindaci almeno una settimana prima del giorno fissato per la riunione e deve contenere l'ordine del giorno degli argomenti da trattare.

Nei casi di comprovata urgenza il Consiglio può essere convocato con 24 ore di preavviso mediante telegramma o telefax.

Sono comunque valide le riunioni del Consiglio di Amministrazione, anche se non convocate come sopra, quando siano presenti tutti i membri del Consiglio di Amministrazione ed i sindaci effettivi.

Le adunanze sono presiedute dal Presidente ovvero, in caso di sua assenza o di impedimento, dall'Amministratore designato dagli intervenuti o, in mancanza di designazione, dall'Amministratore più anziano di età.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un segretario per la singola adunanza o per il periodo che riterrà di volta in volta opportuno.

E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza o videoconferenza a condizione che sia rispettata la collegialità, la buona fede e la parità di trattamento dei consiglieri, che tutti i partecipanti siano identificati, che venga adeguatamente conservata agli atti dell'adunanza la prova di tale identificazione e che sia consentito a ciascun partecipante di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente.

**Art. 22** – Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione essendo ad esso deferito tutto ciò che per legge e dal presente statuto non sia inderogabilmente riservato all'assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione e gli Amministratori Delegati, nei limiti delle loro attribuzioni, potranno nominare procuratori per singoli atti o categorie di atti.

Il Consiglio di Amministrazione ha obbligo di presentare ai soci ed al Collegio Sindacale con cadenza semestrale relazioni illustrative dell'andamento economico-operativo della società

**Art. 23** – La firma e la legale rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed agli Amministratori espressamente delegati dal Consiglio stesso, questi ultimi nei limiti dei poteri ad essi attribuiti

**Art. 24** - Il Consiglio di Amministrazione può deliberare se è presente la maggioranza dei membri in carica e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente

**Art. 25** – Qualora non vi provveda l'Assemblea ordinaria ai sensi dell'art. 9 del presente statuto, il compenso dei Consiglieri è determinato dal Consiglio di Amministrazione sempre nei modi indicati nel medesimo art. 9.

Le cause di ineleggibilità e decadenza, la durata in carica, la cessazione, la sostituzione, la revoca e la responsabilità degli Amministratori sono regolate secondo le disposizioni di legge garantendo sempre il rispetto della quota riservata dalla normativa vigente al genere meno rappresentato.

## **TITOLO V COLLEGIO SINDACALE, CONTROLLO CONTABILE E CONTROLLO DEI SOCI**

**Art. 26** – Quando ne sia obbligatoria per legge la nomina o quando sia comunque deliberato dall'assemblea, i soci nominano un Collegio Sindacale o, in alternativa, un Sindaco Unico con le funzioni di legge.

Il Collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti.

In caso di nomina di Sindaco Unico dovrà altresì essere nominato il supplente.

I sindaci devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito Registro.

Il Collegio Sindacale ed il Sindaco Unico svolgono anche la funzione di revisione legale dei conti.

Essi durano in carica tre esercizi finanziari e sono rieleggibili.

La nomina dei Sindaci effettivi e dei supplenti deve venire effettuata secondo modalità tali da garantire la quota riservata dalla normativa vigente al genere meno rappresentato.

**Art. 27** – Ciascun socio ha inoltre diritto a far eseguire annualmente, a proprie spese, la revisione della gestione sociale.

Ciascun socio potrà liberamente esercitare i propri poteri di controllo e denuncia espressamente previsti dalla legge nei termini e modi ivi indicati.

**Art. 27 bis** – È esercitato nei confronti della Società controllo analogo a quello sulle proprie strutture dall'Ente individuato dall'Accordo di Programma, di cui all'art.5 dello Statuto, come competente all'affidamento dell'attività stabilita dall'oggetto sociale.

In particolare l'Ente individuato dall'Accordo di Programma:

- a) approva preventivamente i documenti di programmazione e il piano industriale della società;
- b) approva preventivamente le deliberazioni societarie di amministrazione straordinaria e gli atti fondamentali della gestione: bilancio, relazione programmatica, organigramma, piano degli investimenti, piano di sviluppo;
- c) verifica lo stato di attuazione degli obiettivi assegnati anche sotto il profilo dell'efficacia, efficienza ed economicità.
- d) autorizza i contratti e gli impegni di qualsivoglia genere che comportino un impegno economico eccedente i 500.000,00 euro, se non già previsti e approvati secondo le modalità indicate nelle precedenti lettere a) e b).
- e) I rapporti tra l'Ente affidante e la Società sono disciplinati da contratti di servizio.

**Art. 27 ter** – Nelle more della stipulazione del nuovo Accordo di Programma relativo al risanamento ed allo sviluppo dell'ex miniera di Balangero e Corio, che dovrà meglio definire i rapporti tra gli Enti interessati e la Società, il controllo analogo è esercitato, nelle forme previste dal precedente articolo, dall'Ente a cui risulta normativamente affidata la gestione finanziaria dei Fondi Ministeriali per l'attività di bonifica dell'area.

## **TITOLO VI BILANCIO E UTILI**

**Art. 28** – Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

**Art. 29** – Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione procederà alla formazione del bilancio di esercizio, da compilarci con l'osservanza delle norme di legge.

**Art. 30** - L'assemblea per l'approvazione del bilancio dovrà essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Tuttavia qualora particolari esigenze relative alla struttura e/o all'oggetto della società lo richiedano ai sensi dell'art. 2364 secondo comma codice civile, l'Assemblea potrà essere convocata in un termine più ampio ma comunque non superiore a centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio.

**Art. 31** – Gli utili netti, prelevata la somma prescritta dall'art. 2430 cod. civ. per la costituzione del fondo di riserva, saranno a disposizione dell'Assemblea per il riparto.

**Art. 32** - Il diritto di recesso spetta al socio in tutti i casi stabiliti dalla legge.

Per l'esercizio del diritto di recesso il socio deve trasmettere alla società un'istanza recante le proprie generalità, il domicilio eletto per le comunicazioni inerenti al procedimento, il fatto che ha legittimato l'esercizio del diritto e la quota di partecipazione per la quale viene esercitato il recesso.

Essa deve essere spedita al Consiglio d'Amministrazione a mezzo lettera raccomandata A.R. entro quindici giorni dalla data della deliberazione dell'Assemblea o dalla data in cui ha avuto notizia del compimento dell'operazione.

Dal momento dell'esercizio del recesso e fino al termine del relativo procedimento, le quote di partecipazione per le quali è esercitato il recesso non possono essere trasferite per atto inter vivos.

Il recesso non potrà comunque essere esercitato e, se esercitato, è privo di efficacia se, entro centottanta giorni, l'Assemblea revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

Il Consiglio di Amministrazione, nei novanta giorni successivi al ricevimento della richiesta da parte del socio, deve determinare ai sensi dell'art. 2473 terzo comma cod. civ., sentito il Collegio Sindacale ed il soggetto che esercita la revisione contabile della società, il valore della quota di partecipazione per la quale è stata manifestata la volontà di esercitare il diritto di recesso nonché redigere apposita relazione esplicativa dei criteri di valutazione adottati da inviare al socio e depositare presso la sede della società.

Ciascun socio ha diritto di prender visione della relazione e di ottenere copia della stessa a proprie spese. Decorsi quindici giorni dal deposito presso la sede sociale senza che alcun socio abbia proposto contestazione per iscritto, il valore di liquidazione si intenderà tacitamente approvato.

In caso di mancata determinazione da parte degli Amministratori del valore di liquidazione nel termine di cui sopra ovvero in ipotesi di contestazione del valore di liquidazione delle quote determinato dall'Organo amministrativo da parte del socio che ha esercitato il diritto di recesso entro quindici giorni dal deposito della relazione degli amministratori presso la sede sociale, detto valore viene determinato entro i novanta giorni successivi tramite relazione giurata di un esperto

designato dal Tribunale competente in relazione alla sede sociale che provvede anche sulle spese; si applica in tal caso il primo comma dell'art. 1349 del Codice Civile.

## **TITOLO VII SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE**

**Art. 33** – Per qualsiasi causa ed in qualsiasi momento si intenda procedere allo scioglimento della società, l'Assemblea dovrà determinare le modalità di liquidazione e dovrà altresì provvedere ai sensi di legge alla nomina di uno o più liquidatori, fissandone i poteri ed i compensi

## **TITOLO VIII CLAUSOLE COMPROMISSORIE**

**Art. 34** – Qualunque controversia insorgente tra i soci ovvero tra i soci e la società nonché le controversie promosse da amministratori, liquidatori, sindaci e revisori contabili ovvero nei loro confronti, avente ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, sarà devoluta ad un Collegio di tre Arbitri nominati dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Torino che provvederà, altresì, a precisare quale tra gli Arbitri avrà la funzione di Presidente entro trenta giorni dal deposito dell'istanza della nomina da parte dell'interessato più diligente.

Il Collegio Arbitrale dovrà decidere secondo equità ed in maniera irrituale.

La modifica ovvero la soppressione della presente clausola compromissoria dovrà essere approvata all'unanimità dei soci rappresentanti l'intero capitale sociale

## **TITOLO IX DISPOSIZIONE GENERALE**

**Art. 35** – Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto si fa riferimento alle norme dettate dal codice civile ed alle altre leggi vigenti in materia.